

Riunione del 2 luglio 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Luigi Perone

CAF 47/08/09 – Appello del tesserato Benigno D’Orazio in proprio e quale delegato dal Presidente f.f. della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l. avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale n. 47 del 10.6.2009 (sospensione da ogni attività federale del Sig. Benigno D’Orazio per mesi 2 (due) e multa di Euro 3.000,00 a carico della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l.).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti e la Procura Federale all’udienza di discussione

OSSERVA

Con ricorso in data 20.6.2009, il tesserato Benigno D’Orazio - in proprio e nella qualità - appellava la decisione in epigrafe, chiedendone la revoca e/o l’annullamento.

Il tutto deducendo:

1. Violazione del diritto di difesa
 2. Errata applicazione dell’art. 19 comma 2 lett. A RAT e 17 comma 3 Statuto Federale
- sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto partitamente descritte in ricorso.

Rigettata l’istanza di sospensione ex artt. 28 e segg. R.Giur. proposta in limine dal D’Orazio (cfr. CAF C.U. n. 47 del 24.6.2009) all’udienza di discussione, tenutasi il 2.7.2009, il Pineto produceva copia fotostatica del Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 16.6.2009 con il quale la legale rappresentanza del sodalizio e i relativi poteri erano stati conferiti al Vice Presidente Sig.ra Alessandra Zollo nonché, in originale, una delega datata 18.6.2009 rilasciata dalla Sig.ra Zollo, quale Presidente f.f., a favore dell’Avv. Benigno D’Orazio, affinché rappresentasse e difendesse la società dinanzi la Giustizia Sportiva.

Preso atto di quanto sopra, la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto disattesa la censura avanzata dal D'Orazio secondo cui il mancato accoglimento da parte della CGN di una seconda istanza di rinvio datata 30.5.2009 in vista della riunione fissata per il 3.6.2009 (con conseguente trattazione del procedimento in assenza dell'incolpato) avrebbe impedito a quest'ultimo il corretto esercizio del diritto di difesa.

Si osserva infatti che, a prescindere dall'assenza di una motivazione specifica atta (non solo a documentare ma persino) a valutare l'esistenza di un legittimo impedimento, sia il Pineto che il suo Presidente hanno diffusamente perorato e documentato le proprie ragioni in forma scritta tanto nella fase d'indagine quanto nel successivo processo, al punto che nel presente grado di appello, pur a seguito di lunghissima e serrata discussione, non è emerso alcun elemento di novità rispetto a quanto ampiamente rappresentato in precedenza.

Per il resto, la circostanza oggetto di addebito (l'aver cioè omesso il Pineto di rilasciare alla Callipo Sport s.r.l. e alla SSD Zinella Volley Bologna s.r.l. le lettere liberatorie relative rispettivamente all'atleta Peter Divis e all'atleta Goran Bjelica, così violando il generale principio di lealtà e probità sportiva ex art. 19 comma 2 lettera a) Regolamento Affiliazione e tesseramento FIPAV ed art. 17 comma 3 Statuto FIPAV) - peraltro incontestabile in quanto documentata in atti - non è stata confutata dall'incolpato.

Di più, lo stesso D'Orazio in sede di discussione ha ammesso apertamente che l'omissione riguardante l'atleta Bjelica, come rilevato dalla CGN con la decisione appellata, non era sorretta da alcuna particolare ragione, trattandosi invece di scelta deliberatamente operata con spirito polemico verso gli Uffici ed Organi Federali in ragione dell'evolversi di altra vicenda, riguardante l'atleta Peter Divis, con il quale, a differenza del primo, pendevano "*motivi di contenzioso*"; situazione quest'ultima che, ad avviso della CGN, avrebbe sì legittimato il Pineto a rifiutare il rilascio della liberatoria, ma alla precisa condizione che esso ne avesse preliminarmente esplicitato le ragioni, ottemperato anche alla norma FIBV - riportata in due lingue nel modulo per l'ITC (International Transfer Certificate) - in base alla quale "Se il club di origine dell'atleta si oppone al certificato di Transfer della FIVB deve farlo con una lettera giustificativa scritta, indirizzata alla FIVB e alla Federazione Nazionale, almeno 30 giorni prima del termine del periodo di transfer menzionato sul certificato che la riguarda".

Comunicazione quest'ultima mai indirizzata ad alcuno degli Organismi interessati.

./.

Vero è che, nel caso di specie, il mancato rilascio della liberatoria da parte del Pineto non aveva comunque impedito l'omologa del tesseramento dell'atleta Divis per il Callipo Sport s.r.l.; ma è vero altrettanto che la condotta omissiva posta in essere dall'odierno appellante aveva reso necessaria l'apertura di un'apposita istruttoria presso l'Ufficio Tesseramento FIPAV - anche al fine di regolarizzare la posizione dell'atleta in ambito FIVB - andando così a intralciare quella *“cooperazione tra Sodalizi e Organi Federali, intesa a snellire le procedure di tesseramento e omologa”* cui la regola del rilascio del nullaosta è indubbiamente preposta.

Allo scopo di legittimare la propria condotta, il D'Orazio (cfr. il ricorso in appello) ha dedotto una diversa interpretazione delle norme, secondo cui *“l'opposizione al transfer prevista dai regolamenti FIVB”* - pacificamente mai inviata - avrebbe *“natura e funzioni completamente diverse rispetto al rilascio della c.d. lettera liberatoria”* in quanto *“Nel primo caso ci si oppone ad un trasferimento, nel secondo caso si rilascia o meno la lettera a seconda delle pendenze o meno con la società di appartenenza. In quest'ultimo caso si parla non solo di pendenze contrattuali ma anche di quelle che derivano da fatti diversi. Infatti la formula normalmente usata (“si dichiara di non aver nulla da pretendere dall'atleta o dal tecnico avendo le parti già definito ogni pendenza”) impone una valutazione più ampia rispetto ai meri aspetti contrattualistici”*.

Al di là delle diverse interpretazioni, tuttavia, importa sottolineare che l'odierno appellante versa in posizione di torto sostanziale (risultando quindi disciplinarmente perseguibile per violazione dell'art. 19 comma 2 lettera a) Regolamento Affiliazione e tesseramento FIPAV ed art. 17 comma 3 Statuto FIPAV, nonché, quanto al D'Orazio, ex art. 55, 2° comma R.Giur.) sia con riferimento alla vicenda Bjielica - per propria stessa ammissione - sia alla vicenda Divis, dal momento che le ragioni del mancato rilascio della lettera liberatoria (senza dovere qui giudicare l'opportunità dei regolamenti che tale rilascio prevedono, trattandosi di norme alla cui osservanza, e per propria libera scelta, sono tenuti tutti gli affiliati e tesserati) sono rappresentate da addebiti e/o richieste di danni mai contestate all'atleta e/o comunque mai rese note alla FIPAV e/o alla FIVB in momento antecedente alla richiesta della liberatoria stessa.

Alle argomentazioni suesposte, che assorbono ogni altra domanda e/o ragione non essendo stata proposta subordinata in ordine alla riduzione ad equità delle sanzioni irrogate, conseguono il rigetto dell'appello proposto dal D'Orazio in proprio e nella qualità, con integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta quello proposto dal tesserato Benigno D'Orazio in proprio e quale delegato dal Presidente della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l.

Dispone incamerarsi la tasse ricorsi.

Roma lì, 6 luglio 2009

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 6 LUGLIO 2009